

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 77/1946 (*Sull'esame medico di attitudine all'impiego nell'industria dei ragazzi e degli adolescenti*) - Anno 2022

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già rappresentato. Si rimanda, pertanto, alle risposte già fornite nei precedenti rapporti. (allegato 1)

In merito al quadro normativo non vi sono novità di rilievo da segnalare. Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolo della Convenzione, si comunica quanto segue:

Articolo 1

La necessità di una comune e generale salvaguardia della personalità del minore e dei suoi diritti nell'ambito lavorativo trova fondamento nella garanzia costituzionale della dignità della persona e nella speciale protezione dell'infanzia (artt. 2, 31, 37 della Costituzione).

Il legislatore, in particolare, ha dato specifica attuazione all'art. 37 della Costituzione con la Legge del 17 ottobre 1967, n. 977, sulla «*Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*», poi modificata dal Decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345 attuativo della Direttiva 94/33 CE e dal decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 262. (allegato 2)

Sono considerati minori per l'ordinamento nazionale, tutti coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; in base all'età, i minori sono poi suddivisi in bambini e adolescenti. I bambini sono individuati nei minori che non hanno compiuto ancora quindici anni di età (ma si dovrebbero intendere sedici, alla luce delle modifiche introdotte con la legge finanziaria 2006 di seguito indicata) o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico. Gli adolescenti invece sono tutti i minori aventi una età compresa tra sedici (per effetto dell'art. 1, comma 662, della legge n. 296/2006) e diciotto anni.

Articolo 2

I minori pur non avendo la capacità di agire, che si acquista al compimento del 18° anno di età, hanno la capacità lavorativa, cioè la capacità giuridica di essere parte di un rapporto di lavoro, che si acquisisce con il raggiungimento dell'età minima per l'accesso al lavoro.

I presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un minore sono fondamentalmente due, strettamente connessi tra loro:

1) compimento dell'età minima per l'accesso al lavoro: in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2006), l'età minima per l'accesso al lavoro è fissata attualmente in **16 anni**;

2) l'assolvimento dell'obbligo scolastico: a partire dall'anno scolastico 2007/2008, **l'istruzione obbligatoria** deve essere impartita per almeno **dieci anni** (a seguito della legge n. 296 sopra richiamata).

Le visite mediche sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del servizio sanitario nazionale. L'esito delle visite mediche deve essere comprovato da apposito certificato. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni lavori, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e ai titolari della potestà genitoriale.

Articolo 3

Si conferma che in riferimento all'art. 3 della Convenzione l'idoneità dei minori all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

Articolo 4

La visita periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori minori sottoposti, dunque, a sorveglianza sanitaria, di norma, viene stabilita una volta l'anno, ma *“può assumere cadenza diversa stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio”*.

Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all'interno del protocollo sanitario, definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii). Il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio specifico e il meno invasivi possibile, secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio biologico).

Articolo 5

Le visite mediche effettuate ai sensi della normativa sopra richiamata, vengono eseguite a cura e spese esclusivamente del datore di lavoro, con il relativo esito attestato in apposito certificato.

Articolo 6

Il collocamento delle persone con disabilità in Italia, in particolare, è disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* (allegato 3). La legge promuove l'inserimento e l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso il collocamento mirato.

Articolo 7

Con riferimento all'obbligo di conservazione del certificato medico, si fa presente che, in tali casi, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, il medico competente è tenuto ad istituire, aggiornare e custodire, con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 – GDPR – (Il regolamento generale sulla protezione dei dati) presso il luogo concordato con il datore di lavoro, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Con specifico riferimento all'attività ispettiva svolta in tale contesto, occorre segnalare l'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata *Ispettorato Nazionale del Lavoro* (INL), avvenuta con il decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 149 - *Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183* – (allegato 4). L'INL – articolato in uffici territoriali – nell'esercizio dei compiti di vigilanza, espleta le medesime funzioni ispettive già attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'INPS e all'INAIL.

A tale riguardo, si conferma il costante impegno, in particolare, del personale ispettivo degli Uffici territoriali dell'INL nello svolgimento dell'attività di vigilanza volta a verificare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile, al fine di assicurare una effettiva tutela psico-fisica di tale categoria di lavoratori, quali soggetti particolarmente vulnerabili.

Si precisa che i dati dell'ultimo biennio hanno risentito inevitabilmente, degli effetti della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID 19 che ha determinato una contrazione delle attività economiche.

Ciò premesso, si evidenzia che i controlli effettuati dal personale civile e militare dell'INL hanno consentito di assicurare tutela a **263** lavoratori minori irregolarmente occupati nel 2018, **243** nel 2019, **127** nel 2020 e **114** nel 2021.

In particolare, le citate violazioni si riferiscono prevalentemente ai settori di seguito indicati.

ANNO 2018

- Attività di servizi di alloggio e ristorazione (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 115 illeciti concernenti i minori (pari a circa il **44%** del totale);
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli (codice Ateco G) – 39 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il **15%** del totale);
- Manifatturiero (codice Ateco C) – 36 violazioni relative ai minori (pari a circa il **14%** del totale);
- Altre attività di servizi (codice Ateco S) – 18 illeciti concernenti minori (pari a circa il **7%** del totale);
- Agricoltura (codice Ateco A) – 17 illeciti concernenti minori (pari a circa il **6%** del totale);
- Attività artistiche, sportive, intrattenimento ... (codice Ateco R) - 12 illeciti concernenti minori (pari a circa il **4%** del totale).

ANNO 2019

- Attività di servizi di alloggio e ristorazione (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 142 illeciti concernenti i minori (pari a circa il **58%** del totale);
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli (codice Ateco G) – 36 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il **15%** del totale);
- Attività artistiche, sportive, intrattenimento ... (codice Ateco R) - 17 illeciti concernenti minori (pari a circa il **7%** del totale);
- Manifatturiero (codice Ateco C) – 16 violazioni relative ai minori (pari a circa il **6%** del totale);
- Agricoltura (codice Ateco A) -13 illeciti concernenti minori (pari a circa il **5%** del totale);
- Altre attività di servizi (codice Ateco S) -11 illeciti concernenti minori (pari a circa il **4%** del totale).

ANNO 2020

- Attività di servizi di alloggio e ristorazione (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 51 illeciti concernenti i minori (pari a circa il **40%** del totale);
- Attività artistiche, sportive, intrattenimento ... (codice Ateco R) - 23 illeciti concernenti minori (pari a circa il **18%** del totale);
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli (codice Ateco G) – 20 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il **16%** del totale);
- Altre attività di servizi (codice Ateco S) – 19 illeciti concernenti minori (pari a circa il **15%** del totale);
- Manifatturiero (codice Ateco C) – 6 violazioni relative ai minori (pari a circa il **5%** del totale);
- Agricoltura (codice Ateco A) - 3 illeciti concernenti minori (pari a circa il **2%** del totale).

ANNO 2021

- Attività di servizi di alloggio e ristorazione (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 58 illeciti concernenti i minori (pari a circa il **51%** del totale);
- Attività artistiche, sportive, intrattenimento ... minori (codice Ateco R) – 21 illeciti concernenti (pari a circa il **18%** del totale);
- Agricoltura (codice Ateco A) – 17 illeciti concernenti minori (pari a circa il **15%** del totale)
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli (codice Ateco G) – 7 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il **6%** del totale);
- Manifatturiero (codice Ateco C) – 7 violazioni relative ai minori (pari a circa il **6%** del totale);
- Altre attività di servizi (codice Ateco S) – 3 illeciti concernenti minori (pari a circa il **2%** del totale).

Si evidenzia inoltre che il maggior numero di fattispecie illecite concernenti i minori impiegati irregolarmente è stato costantemente riscontrato nei seguenti ambiti regionali:

- **Lombardia** (80 nel 2018, pari al 30,4 % del totale, 82 nel 2019 pari al 33,7 % del totale, 26 nel 2020, pari al 20,5 % del totale, 14 nel 2021, pari al 12,3 % del totale);
- **Puglia** (64 nel 2018, pari al 24,3% del totale, 65 nel 2019, pari al 26,7% del totale, 21 nel 2020, pari al 16,5% del totale, 26 nel 2021, pari al 22,8 % del totale);
- **Emilia-Romagna** (27 nel 2018, pari al 10,4% del totale, 18 nel 2019, pari al 7,4% del totale, 17 nel 2020, pari al 13,4% del totale; 30 nel 2021, pari al 26,3% del totale).

Si segnala, in particolare, che, nel quadriennio 2018-2021, con riferimento agli illeciti oggetto della Convenzione OIL n. 77/1946 e n. 124/1965, la percentuale di minori risultati occupati “in lavorazioni a rischio” nel settore industriale - nel cui ambito rientrano anche i lavori sotterranei e nelle miniere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della convenzione n. 77/1946 - è pari al 4,2% dei minori complessivamente tutelati nel medesimo periodo.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all’elenco allegato. (all.5)

III